

CHIARIMENTI 50
prot. 13587 del 05.08.2026

CHIARIMENTO 50

Con riferimento al criterio C1.2 Codesta Amministrazione ha già chiarito - quesito 38 **emesso, però, con riferimento all'allegato 4 b)** - che *"con il termine "una concessione" si intende che il soggetto giuridico proponente può documentare l'esperienza nella gestione di una concessione balneare anche la titolarità di una concessione che NON è quella oggetto del bando e/o che rientra in una società diversa (di proprietà però sempre dello stesso soggetto giuridico)"*, aggiungendo che *"tale concessione balneare per la quale il soggetto giuridico detiene l'esperienza può essere situata anche in un comune diverso da quello di Laigueglia"*.

Si chiede:

- A.** di precisare se quanto chiarito nel quesito valga anche per l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio C1.2 dell'allegato 4 a);
- B.** di precisare se la gestione diretta o con autorizzazione ex art 45 bis C.N. di una concessione demaniale marittima nella quale viene svolta attività rubricata al codice ATECO 93.29.91 dia diritto all'attribuzione del punteggio previsto dal criterio C1.2;
- C.** di precisare come saranno calcolati gli anni che danno diritto al punteggio (0,8 punti ogni anno fino ad un massimo di 5 anni) e cioè se saranno calcolati a ritroso periodi di 12 mesi dalla data del deposito della domanda per partecipare alla procedura comparativa, fino ad un massimo di 5 anni, atteso che a differenza di quanto previsto nel criterio C.2, nel criterio C.1.2 non è prevista la limitazione "no frazione" che lascia pensare che **solo** in tale secondo caso si debba fare riferimento agli anni solari pieni (1.01 - 31.12) di titolarità della concessione per avere diritto al punteggio previsto.

RISPOSTA 50

Risposta 50.A

Si la risposta del quesito 38 vale anche per il criterio C1.2 dell'allegato 4 a)

Risposta 50.B

Nel criterio C1.2 non vi è alcun riferimento al codice ATECO.

La gestione diretta di c.d.m. o autorizzazione ex art 45 bis dà diritto al punteggio C1.2 nel caso in cui il soggetto partecipante sia o sia stato intestatario di una C.D.M. e/o di autorizzazione demaniale marittima ex art 45 bis c.n. nel settore oggetto della procedura.

Risposta 50.C

Il periodo temporale di riferimento entro il quale per la gestione di cui al criterio C1.2 debba essere maturata l'esperienza non è stato indicato. Pertanto sono valutabili le gestione di cui al punto precedente maturate nel corso dell'attività del soggetto concorrente, anche non consecutive e non riferite al quinquennio antecedente la gara, pertanto indipendentemente dalla loro collocazione temporale, purchè rientranti nelle gestioni indicate nel criterio C1.2 allegato 4.

Si precisa pertanto che, al fine dell'assegnazione del punteggio, i periodi di gestione non consecutivi possono essere cumulabili fino a formare un anno (12 mesi).